



# COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

## Città Metropolitana di Napoli

**OGGETTO: Servizio di raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani con il sistema "Porta a Porta" Modifica provvisoria e parziale del calendario di conferimento per le utenze domestiche e per le utenze commerciali assimilate alle utenze domestiche.**

### IL SINDACO

Vista la nota prot. n.15630 del 28.08.2018 con la quale la soc. Tekra srl ha segnalato gravi criticità nel conferimento dei rifiuti CER 15.01.07 ( imballaggi in vetro);

Vista la propria precedente ordinanza n. 2992 del 26.02.2018 con la quale, tra l'altro, si stabilivano le modalità per regolare il conferimento dei rifiuti da parte delle utenze domestiche e non domestiche;

Dato atto che, come da calendario vigente, il deposito della anzidetta frazione è calendarizzato nelle giornate di martedì sera di ciascuna settimana;

### CONSIDERATA

la necessità di salvaguardare gli interessi pubblici connessi all'ambiente attraverso una temporanea e parziale modifica del calendario sopra citato, stante l'attuale contingente situazione di emergenza ;

### PRESO ATTO CHE

Il servizio di gestione dei rifiuti è affidato dal Comune di Monte di Procida alla Soc. Tekra srl e che la raccolta dei rifiuti urbani sul territorio comunale è effettuata mediante la raccolta differenziata con la metodologia del "Porta a Porta" come da Ordinanza innanzi richiamata;

### RITENUTO

di procedure , seppur con ridotto preavviso, ad una temporanea e parziale modifica del calendario sopra citato per il deposito della specifica frazione di rifiuti su richiamata , stante l'attuale contingente situazione di emergenza non altrimenti fronteggiabile

### VISTI

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 "Codice dell'ambiente" e successive modifiche ed integrazioni;

Il D.Lgs. n° 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni;

### DISPONE

Il divieto di deposito della frazione di rifiuto CER 15.01.07 " imballaggi in vetro" nella serata odierna e presso il centro di raccolta di via Torrione per l'impossibilità del suo conferimento presso i CSS autorizzati.

## **AVVERTE**

che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di 300 ad un massimo di 3.000 (pagamento, in misura ridotta di € 600) secondo quanto disposto dall'art. 34 del D.lgs 205/2010, salvo che la condotta contestata non integri maggiori e ulteriori responsabilità, derivati dall'illecito comportamento, previste e disciplinate da specifiche disposizioni legislative e/o da regolamenti comunali in materia.

## **STABILISCE**

che copia della presente Ordinanza sia resa pubblica tramite affissione per giorni 7 all'Albo Pretorio del Comune, e sia data ampia pubblicità alla cittadinanza mediante pubblicazione sul sito internet del Comune  
che il provvedimento medesimo venga notificato al gestore del servizio di igiene urbana Tekra srl per ogni azione consequenziale rispetto alla presente ordinanza;  
che copia del presente atto venga altresì trasmesso al Comando di Polizia Municipale incaricato della regolare ed esatta esecuzione della presente Ordinanza, unitamente alle altre forze di polizia.

## **INFORMA**

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Campania, Sezione di Napoli, entro il termine di giorni sessanta, o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Monte di Procida, 4 settembre 2018

IL SINDACO  
Dr. Giuseppe Pugliese

